

Codice DB1100

D.D. 16 luglio 2010, n. 775

Misure 121 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte. Precisazioni alle disposizioni delle "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione" Approvate con DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008 e modificate ed integrate con DGR n. 72-11900 del 28.07.2009 e DGR n. 42-13381 del 22.02.2010.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) In riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 - 9454 del 01.08.2008, Allegato "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione", Parte Quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 8 – "Tempo per esecuzione opere", che dispone i termini massimi entro cui gli interventi richiesti in domanda devono essere realizzati da parte delle aziende agricole richiedenti, si precisa quanto segue:

1.a) termine ultimo per la presentazione alla Provincia da parte dell'azienda agricola delle autorizzazioni/concessioni e della documentazione tecnica necessarie per la definizione della pratica.

Le autorizzazioni/concessioni e la documentazione tecnica (computi metrici, progetti edilizi, ecc.) che sono necessarie per la definizione della pratica dovranno essere presentate alla Provincia da parte dell'azienda agricola, pena il decadimento della domanda di sostegno presentata, entro il termine massimo di 60 giorni dalla data in cui tale documentazione viene richiesta dalla Provincia stessa (o termine inferiore assegnato dalla Provincia nella richiesta di documentazione, ai sensi del punto 1 della Parte Seconda dello stesso Allegato alla DGR n. 130 - 9454 del 01.08.2008).

Per le richieste di presentazione della documentazione formulate prima della adozione della presente Determinazione, ove non vi sia un termine perentorio antecedente specificato dalla Provincia, il termine di 60 giorni decorre dalla data di approvazione della presente Determinazione.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi (documentati) in cui il ritardo nella presentazione sia dovuto a cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore agricolo (ad es. per ritardato rilascio di provvedimenti di autorizzazione/concessione da parte di altri Enti – in tale caso dovrà essere consegnata alla Provincia copia della richiesta del provvedimento di autorizzazione/concessione).

Nel caso la documentazione richiesta non venga presentata entro i termini sopra indicati, la Provincia adotterà un provvedimento di reiezione della domanda di sostegno, previo espletamento della procedura di cui all'art. 10 bis della L 241/90 e s.m.i., assegnando al richiedente, prima della adozione formale del provvedimento, un ulteriore termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

1.b) termine ultimo per l'inizio lavori da parte dell'azienda agricola richiedente

Gli interventi richiesti in domanda e approvati dalla Provincia competente devono essere iniziati da parte delle aziende agricole richiedenti, pena il decadimento della domanda di sostegno presentata, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di ammissione al sostegno adottato dalla Provincia stessa.

Gli interventi richiesti in domanda si intendono iniziati quando il richiedente ha effettuato spese, riferite ad uno o più investimenti / acquisti tra quelli approvati dalla Provincia competente, per un importo pari almeno al 10% dell'importo di spesa totale approvato.

Pena il decadimento della domanda di sostegno presentata, le fatture quietanzate (o fatture accompagnate da liberatoria del fornitore) relative a tali spese dovranno essere presentate delle

aziende agricole richiedenti alla Provincia competente entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di ammissione al sostegno adottato dalla Provincia.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi (documentati o giustificati) in cui il ritardo nell'inizio dei lavori sia dovuto a cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore agricolo (ad es. l'impossibilità di iniziare i lavori in montagna nella stagione invernale).

Non sono previsti ulteriori accertamenti da parte della Provincia per la verifica dell'avvenuto inizio della realizzazione degli interventi.

Per le pratiche approvate prima della adozione della presente Determinazione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di approvazione della presente Determinazione.

In riferimento alle sopraccitate fatture presentate per dimostrare l'inizio lavori il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento di acconto a stato di avanzamento lavori secondo le vigenti disposizioni.

Nel caso le fatture atte a dimostrare l'avvenuto inizio lavori non vengano presentate entro i termini sopra indicati, la Provincia adotterà un provvedimento di reiezione della domanda di sostegno, previo espletamento della procedura di cui all'art. 10 bis della L 241/90, assegnando al richiedente, prima della adozione formale del provvedimento, un ulteriore termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

2) In riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 - 9454 del 01.08.2008, Allegato "Linee guida e Istruzioni tecniche operative per l'applicazione", Parte Quinta "Disposizioni specifiche per la Misura 311", quinto punto "Rimando ad altre disposizioni", la quale dispone che "Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della Misura 121", si precisa che le disposizioni adottate per la Misura 121 al soprastante punto 1) a proposito di termini massimi entro cui le documentazioni devono essere presentate e gli interventi richiesti in domanda devono essere iniziati da parte delle aziende agricole, pena il decadimento della domanda di sostegno presentata, valgono anche per la Misura 311.

3) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore
Gianfranco Corgiat Loia